

Giuri Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 6 **Cessione di una licenza di taxi da padre in figlio: non c'è plusvalenza** - Cassazione n. 20533 del 29/9/14
- 6 **Costi da reato: sono deducibili perché il D.L. semplificazioni è retroattivo** - Cassazione n. 28440 del 2/7/14
- 6 **A agevolazioni alle cooperative: la somma destinata a riserva non è tassata solo se è certa l'indivisibilità** - Cassazione n. 18735 del 5/9/14
- 6 **Costi relativi alla manutenzione di autovetture: il numero delle autovetture non genera una certezza riguardo all'inerenza dei costi portati in deduzione** - Cassazione n. 19600 del 17/9/14
- 7 **TFM degli amministratori deducibile solo se il diritto risulta da atto con data certa** - Cassazione n.18752 del 5/9/14
- 7 **Ripartizione costi infragruppo: obbligo di dimostrare l'inerenza** - Cassazione n. 16480 del 18/7/14
- 7 **Libro degli inventari: se l'importo del magazzino non è dettagliato parte l'accertamento induttivo** - Cassazione n. 16477 del 18/7/14

Iva

- 7 **Cessione del credito IVA: il fideiussore si surroga nel credito** - Cassazione n. 14772 del 30/6/14
- 7 **L'annotazione delle fatture nel registro non è sufficiente se l'operazione non è effettiva** - Cassazione n. 15059 del 2/7/14
- 8 **Operazione erroneamente assoggettata ad IVA: l'imposta non è detraibile** - Cassazione n. 15178 del 2/7/14
- 8 **Operazione intraUE. Partita Iva errata del cliente estero: non è legittimo il recupero a tassazione** - Cassazione n. 17254 del 29/7/14
- 8 **Scheda carburante: per la detrazione Iva è necessaria la firma** - Cassazione n. 16338 del 17/7/14
- 8 **Nota credito Iva in caso di sconti** - Cassazione n. 17021 del 25/7/14
- 8 **IVA su vendita a rate (non pagate) di veicoli a motore: si può recuperare** - Corte di Giustizia Ue sentenza 3/913, C - 589/12
- 9 **L'impresa fallita può ottenere il rimborso Iva** - Cassazione n. 14981 dell'1/7/14

Irap

- 9 **Il commercialista che nell'esercizio della professione si avvale dell'aiuto di altri professionisti aventi ognuno il proprio studio non è soggetto a Irap** - Cassazione n. 15020 del 2/7/14

Fiscalità persone fisiche

- 9 **Terreno agricolo: la cessione infraquinquennale di diritto di superficie non forma reddito** - Cassazione n. 15333 del 4/7/14
- 9 **Cessione di fabbricato destinato alla demolizione non è cessione di area edificabile** - Cassazione n. 15629 del 9/7/14
- 10 **Prima casa: la separazione dall'ex coniuge non giustifica l'omesso spostamento della residenza** - Cassazione n. 16082 del 14/7/14
- 10 **Prima casa: col solo preliminare si perde il beneficio** - Cassazione n. 17151 del 29/7/14
- 10 **Prima casa: non spetta il beneficio sull'acquisto di un secondo immobile nonostante la rinuncia a quello relative al primo** - Cassazione n. 17294 del 30/7/14

- 10 **Prima casa: non si decade dalle agevolazioni se il Comune tarda ad annotare il trasferimento della residenza** - Cassazione n. 18770 del 5/9/14
- 11 **Prima casa: i lavori di messa in sicurezza dell'immobile salvano dalla decadenza dei benefici** - Cassazione n. 19247 dell'11/9/14

Accertamento questioni sostanziali

- 11 **Percentuale media di ricarico e merce in saldo** - Cassazione n. 17304 del 30/7/14
- 11 **Illegittimo quantificare i ricavi applicando all'intero periodo di imposta i corrispettivi di un solo giorno** - Cassazione n.19074 del 10/9/14
- 11 **Costi non basati su documenti certi e non indicati in bilancio: non sono deducibili** - Cassazione n. 19593 del 17/9/14
- 11 **Percentuali di ricarico: la difformità tra quella applicata e la media di settore dev'essere abnorme e irragionevole** - Cassazione n. 20096 del 24/9/14
- 12 **Percentuali di ricarico: Accertamento induttivo legittimo in caso di scostamento maggiore del 20%** - Cassazione n. 15038 del 2/7/14
- 12 **Rettifica per la società sempre in perdita** - Cassazione n. 20076 del 24/9/14
- 12 **Si al presuntivo da tovagliometro se applicato con coerenza** - Cassazione n. 20060 del 24/9/14
- 12 **Quando i costi non sono coerenti con i ricavi: le presunzioni "supersemplici" sono legittime** - Cassazione n. 15027 del 2/7/14
- 13 **Se per sette anni di seguito l'impresa perde l'accertamento induttivo è legittimo** - Cassazione n. 20076 del 24/9/14
- 13 **Redditometro: in caso di possesso di autovetture scatta la presunzione della capacità contributiva** - Cassazione n. 16832 del 24/7/14
- 13 **Redditometro: beni posseduti e reddito presunto** - Cassazione n. 15931 dell'11/7/14
- 13 **Redditometro: permanenza delle somme sul conto** - Cassazione n. 17664 del 6/8/14
- 14 **Redditometro: l'accertamento sintetico non può fondarsi sull'accollo di un debito se poi non è pagato** - Cassazione n. 19030 del 10/9/14
- 14 **L'emissione di assegni senza che si abbia la relativa fattura legittima l'induttivo** - Cassazione n. 19555 del 17/9/14

Accertamento da studi di settore

- 14 **Studi di settore: abnorme scostamento da Gerico** - Cassazione n. 15633 del 9/7/14
- 14 **Studi settore: non è legittimo l'accertamento induttivo se l'incongruenza non è grave** - Cassazione n.20414 del 26/9/14
- 14 **Studi settore: grave scostamento del reddito dichiarato** - Cassazione n.20414 del 26/9/14
- 15 **Studi di settore: accertamento standardizzato** - Cassazione n. 20082 del 24/9/14
- 15 **Studi di settore: l'importanza del contraddittorio** - Cassazione n. 14066 del 20/6/14

Accertamento e riscossione questioni procedurali

- 16 **Autorizzazione all'indagine bancaria senza obbligo di esibizione** - Cassazione n.20420 del 26/9/14
- 16 **Accertamento induttivo e regolare tenuta scritture contabili** - Cassazione n. 12167 del 30/6/14
- 16 **Dichiarazione Iva: l'opzione una volta espressa non è modificabile** - Cassazione n. 18757 del 5/9/14
- 17 **Le correzioni in contabilità devono consentire la leggibilità del dato cancellato** - Cassazione n. 19755 del 19/9/14
- 17 **La sopravvenuta separazione dei coniugi che hanno effettuato una dichiarazione congiunta non esonera dalla responsabilità solidale** - Cassazione n. 17160 del 29/7/14
- 17 **Fede privilegiata per il processo verbale di constatazione salvo querela di falso** - Cassazione n. 15191 del 3/7/14
- 17 **Accertamento con adesione con raccomandata senza ricevuta di ritorno** - Cassazione n. 17314 del 30/7/14
- 17 **Vizi del ruolo: quando occorre la chiamata in causa da parte del concessionario** - Cassazione n. 18654 del 3/9/14
- 18 **Tempestiva l'istanza di rimborso proposta oltre il termine per l'integrativa "a favore"** - Cassazione n.19537 del 17/9/14
- 18 **Mancata produzione di prove contrarie in contraddittorio: accertamento valido** - Cassazione n.17646 del 6/8/14
- 18 **Presunzioni bancarie: il contribuente deve dimostrare che non si tratta di operazioni imponibili anche se la contabilità è stata smarrita** - Cassazione n. 19956 del 22/9/14
- 18 **L'ispezione della G.d.F. può essere autorizzata telefonicamente** - Cassazione n. 19559 del 17/9/14
- 18 **Cartella di pagamento nulla senza invio dell'avviso bonario** - Cassazione n. 15312 del 4/7/14
- 18 **Ipoteca esattoriale nulla se Equitalia non preavvisa il contribuente** - Cassazione SS.UU n.19667 del 18/9/14

Penale tributario

- 19 **Reati tributari: le presunzioni bancarie non sono prove ma devono essere liberamente valutate dal giudice** - Cassazione n. 37851 del 16/9/14
- 19 **Confisca: calcolo dell'importo da confiscare** - Cassazione n. 33451 del 29/7/14
- 19 **Omesso versamento Iva sopra soglia: assoluzione per insussistenza del fatto** - Cassazione n. 36859 del 4/9/14
- 19 **Omesso versamento Iva non punibile in caso di fallimento del principale committente** - Cassazione n.40394 del 30/9/14
- 20 **Omesso versamento IVA: ne è responsabile anche il liquidatore subentrante se non controlla i documenti** - Cassazione n. 38687 del 23/9/14
- 20 **Lo sgravio annulla il sequestro in caso di frode fiscale** - Cassazione n. 37195 del 5/9/14
- 20 **Infedele dichiarazione: rilevanti presunzioni tributarie** - Cassazione n. 37749 del 15/9/14
- 20 **Il divieto di esercitare impresa o uffici direttivi è sempre per 10 anni in caso di bancarotta** - Cassazione n. 35920 del 19/8/14
- 20 **Valore indiziario delle presunzioni tributarie** - Cassazione n. 39460 del 25/9/14

- 20 **L'imprenditore estero è tenuto a presentare la dichiarazione solo se ha una stabile organizzazione** - Cassazione n. 40327 del 30/9/14
- 21 **Schede carburante: quando la dichiarazione non è fraudolenta** - Cassazione n.40198 del 29/9/14
- 21 **Confisca per equivalente: sono soggetti i beni conferiti al fondo patrimoniale e il c/c intestato al terzo su cui il contribuente opera senza limiti** - Cassazione n. 38694 del 23/9/14
- 21 **Piena responsabilità del rappresentante fiscale di una società estera operante in Italia** - Cassazione n.18759 del 5/9/14

Contenzioso tributario

- 21 **Giudizio sospeso per il socio se è ancora in corso quello verso la società** - Cassazione n. 16294 del 16/7/14
- 22 **Prova della proposizione dell'appello: non basta la consultazione del sito delle Poste** - Cassazione n.17243 del 29/7/14
- 22 **Dichiarazione emendabile anche in giudizio solo per errori formali** - Cassazione n. 20415 del 26/9/14
- 22 **In caso di vizi sostanziali dell'accertamento, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve esaminare nel merito la pretesa** - Cassazione n. 19750 del 19/9/14
- 22 **Dichiarazioni di terzi: non ammissibili direttamente in giudizio ma ammissibili nell'ambito della verifica** - Cassazione n. 19965 del 22/9/14
- 23 **Il vizio di motivazione: se la commissione non compie una ricognizione complessiva delle prove addotte** - Cassazione n. 15031 del 2/7/14
- 23 **Il verbale di constatazione non prodotto in giudizio può essere presentato in appello** - Cassazione n.19756 del 19/9/14

Fiscale - varie

- 23 **Avviso di liquidazione dell'imposta di registro** - Cassazione n. 15619 del 9/7/14
- 23 **Istanza d'interpello: è valida solo se precede la condotta del contribuente** - Cassazione n. 16331 del 17/7/14
- 24 **Professionisti: i compensi sono tassati nell'anno in cui sono percepiti** - Cassazione n. 17306 del 30/7/14
- 24 **Solidarietà passiva tra il sostituto d'imposta e il sostituito** - Cassazione n. 19580 del 17/9/14
- 24 **Trasferimento sede all'estero: la società può fallire anche oltre l'anno** - Cassazione n. 15596 del 9/7/14

REDDITO D'IMPRESA**Cessione di una licenza di taxi da padre in figlio: non c'è plusvalenza****Cassazione n. 20533 del 29/9/14**

La circostanza che la cessione di una licenza di taxi sia avvenuta di padre in figlio, all'interno, quindi, di un unico nucleo familiare, necessita di una specifica attenzione alle modalità con le quali la cessione si era concretamente realizzata. Nel caso di specie, invece, la Commissione Tributaria Regionale non aveva in alcun modo motivato il proprio convincimento riguardo alla natura onerosa della cessione. La Commissione aveva erroneamente dato per implicitamente presupposta la natura onerosa della cessione, per poi sostenere che il contribuente (il padre che aveva ceduto la licenza) si era sottratto all'onere di produrre degli scritti che potessero attestare il valore della transazione o di produrre la documentazione idonea alla determinazione del corrispettivo che era stato conseguito. La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondata l'impugnazione della pronuncia di secondo grado.

Costi da reato: sono deducibili perché il D.L. semplificazioni è retroattivo**Cassazione n. 28440 del 2/7/14**

La disposizione in materia di costi da reato di cui all'art. 8 D.L. n. 16/2012, secondo cui nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione "i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale" ha efficacia retroattiva in quanto più favorevole al contribuente di quella previgente perché richiede, per l'indeducibilità dei costi da reato, l'ulteriore requisito dell'esercizio dell'azione penale, salvo che i provvedimenti emessi in base alla disciplina previgente non siano divenuti definitivi.

Agevolazioni alle cooperative: la somma destinata a riserva non è tassata solo se è certa l'indivisibilità**Cassazione n. 18735 del 5/9/14**

In materia di agevolazioni fiscali per le società cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile, a condizione che sia esclusa in maniera assoluta la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

A tal fine, occorre verificare se, lo statuto della società prevede vincoli di destinazione degli utili prodotti tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Costi relativi alla manutenzione di autovetture: il numero delle autovetture non genera una certezza riguardo all'inerenza dei costi portati in deduzione**Cassazione n. 19600 del 17/9/14**

Un costo astrattamente congruo non è per ciò stesso in concreto inerente. In particolare, il fatto che una società possieda numerosi veicoli e dimostri che i costi sostenuti e documentati non sono eccessivi in rapporto a tali veicoli, non ne dimostra l'inerenza. A tal fine è, invece necessario che dalla documentazione relativa ai costi di manutenzione emerga l'indicazione del numero della targa o del telaio del veicolo oggetto di manutenzione.

TFM degli amministratori deducibile solo se il diritto risulta da atto con data certa**Cassazione n. 18752 del 5/9/14**

In tema delle imposte sui redditi, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli amministratori della società (TFM) sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'assunzione dell'incarico. Tale circostanza deve essere idoneamente provata dalla società e deve risultare da atto avente data certa anteriore all'assunzione dell'incarico.

Ripartizione costi infragruppo: obbligo di dimostrare l'inerenza**Cassazione n. 16480 del 18/7/14**

Nell'ambito di un gruppo di imprese la capogruppo cura attività di interesse comune ripartendone i costi tra le consociate. Tuttavia ai fini fiscali, in materia di trasferimento di costi tra società appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, l'onere della prova sull'esistenza e sull'inerenza dei costi spetta al contribuente. Inoltre affinché il corrispettivo percepito dalla controllante o da altra società sia deducibile, occorre che quest'ultima tragga dal servizio prestato un'effettiva utilità e che questa sia effettivamente determinabile e documentata.

Libro degli inventari: se l'importo del magazzino non è dettagliato parte l'accertamento induttivo**Cassazione n. 16477 del 18/7/14**

È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un'impresa che nel libro degli inventari ha indicato il valore complessivo delle rimanenze senza riportare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il criterio di valutazione utilizzato.

IVA**Cessione del credito IVA: il fideiussore si surroga nel credito****Cassazione n. 14772 del 30/6/14**

In tema di cessione del credito da rimborso IVA, il fideiussore che - ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 quale garante del diritto, spettante all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, di ripetere le somme risultanti a credito del contribuente in sede di dichiarazione annuale - abbia pagato quanto preteso dall'amministrazione finanziaria in via di ripetizione a seguito dell'accertamento operato, è surrogato nei diritti e nelle azioni di cui godeva il creditore garantito anche nei confronti del cessionario dell'originario (ed infondato) credito di rimborso.

L'annotazione delle fatture nel registro non è sufficiente se l'operazione non è effettiva**Cassazione n. 15059 del 2/7/14**

In tema di IVA, l'art. 2, co. 2, legge n. 28/1997 - nel prevedere la possibilità di effettuare acquisti ed importazioni con esonero dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni di cui agli artt. 8, co. 1, lett. a) e b), 8 bis e 9, D.P.R. 26 ottobre n. 633/1972, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta, che siano registrate a norma dell'articolo 23 D.P.R. n. 633/1972 per l'anno solare precedente - non comporta il superamento del principio di effettività della cessione e prestazione di servizi. Ne consegue che l'onere di annotazione delle fatture in apposito registro integra, al fine di fruire dell'esenzione, solo un requisito necessario ma non sufficiente a fronte della mancanza di effettività dell'operazione.

Operazione erroneamente assoggettata ad IVA: l'imposta non è detraibile**Cassazione n. 15178 del 2/7/14**

In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, ed in conformità all'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.

Operazione intraUE. Partita Iva errata cliente del estero: non è legittimo il recupero a tassazione**Cassazione n. 17254 del 29/7/14**

L'errata l'indicazione in fattura del numero di partita Iva del cliente estero, in presenza dei presupposti sostanziali della stessa, non giustifica la rettifica Iva riferita ad una cessione intraUE.

Scheda carburante: per la detrazione Iva è necessaria la firma**Cassazione n. 16338 del 17/7/14**

Senza la firma dell'esercente dell'impianto di distribuzione sulla scheda carburante, la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto del carburante non è ammessa. Le schede carburanti devono essere compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dall'esercente dell'impianto di distribuzione per poter permettere la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto del carburante destinato ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa. Il rispetto del requisito della firma è fondamentale, in quanto la firma ha funzione di convalida del rifornimento e, pertanto, è elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alle finalità previste dalla legge.

Nota credito Iva in caso di sconti**Cassazione n. 17021 del 25/7/14**

Sono legittime le detrazioni di imposta effettuate in relazione a note di accredito per sconti su vendite praticati in base ad accordo, anche successivo all'originario contratto e concluso verbalmente. Infatti, in base all'art. 26 D.P.R. n. 633/72, se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in dipendenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19, l'imposta corrispondente alla variazione spetta al cedente del bene; quest'ultimo deve a tal fine registrarla, a norma dell'art. 25, entro l'anno dal compimento dell'operazione imponibile (art. 26, co.3), nel rispetto degli obblighi di fatturazione di cui all'art. 21. Compete senz'altro a chi assume di avere diritto a detrarre l'imposta assolta l'onere di dimostrare quale sia la prestazione a fronte della quale il corrispettivo è stato pagato. Siffatto onere non è stato però valorizzato dal giudice di merito, sicché la pronuncia è apparsa meritevole di essere cassata.

IVA su vendita a rate (non pagate) di veicoli a motore: si può recuperare**Corte di Giustizia Ue, sentenza 3/913, C - 589/12**

In base alla sesta direttiva IVA, una società che vende a rate veicoli a motore con riserva di proprietà può ridurre la base imponibile della cessione e chiedere la restituzione dell'imposta versata in più, quando l'acquirente non ha pagato tutte le rate. Ciò può avvenire anche se la normativa interna non considera fornitura di beni o prestazione di servizi la successiva vendita all'asta dell'autovettura di cui la medesima società ha ripreso possesso.

L'impresa fallita può ottenere il rimborso Iva**Cassazione n. 14981 dell'1/7/14**

Le imprese che hanno cessato l'attività o sono fallite, possono utilizzare l'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.

Infatti, secondo la Cassazione, l'art. 30, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui i contribuenti, che non hanno posto in essere operazioni imponibili nell'anno cui il credito Iva si riferisce, non hanno diritto al rimborso IVA, ma devono obbligatoriamente portare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda solo le imprese in piena attività.

IRAP**Il commercialista che nell'esercizio della professione si avvale dell'aiuto di altri professionisti aventi ognuno il proprio studio non è soggetto a Irap****Cassazione n. 15020 del 2/7/14**

Non sussiste l'autonoma organizzazione nel caso di un dottore commercialista che opera da solo, senza dipendenti o collaboratori, si serve soltanto di alcuni beni (pc, mobili per l'ufficio, utilitaria a uso promiscuo) e ricorre saltuariamente, per le competenze estranee al proprio lavoro, ad altri professionisti con proprio studio separato e diverso dal proprio.

Il professionista, nel caso di specie, non è stato ritenuto soggetto a Irap, nonostante la CTR, che aveva deciso in senso contrario, avesse a tal fine valorizzato alcuni elementi come l'entità degli importi dei compensi dichiarati, il valore complessivo dei beni strumentali utilizzati e l'elevato importo dei compensi corrisposti a terzi.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Terreno agricolo: la cessione infraquinquennale di diritto di superficie non forma reddito****Cassazione n. 15333 del 4/7/14**

In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale di diritto di superficie non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), co. 1, lett. b) o l), D.P.R. n. 917/1986 qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, co. 5, Tuir non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali.

Cessione di fabbricato destinato alla demolizione non è cessione di area edificabile**Cassazione n. 15629 del 9/7/14**

La cessione di un fabbricato destinato ad essere demolito al fine di ricostruire sull'area sottostante un nuovo edificio non può essere riqualficata, ai fini della plusvalenza, cessione di area edificabile.

Prima casa: la separazione dall'ex coniuge non giustifica l'omesso spostamento della residenza**Cassazione n. 16082 del 14/7/14**

I benefici fiscali prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune dov'è ubicato l'immobile, la propria residenza. Il trasferimento di un bene, dunque, attuato successivamente all'acquisto e nelle more del complesso procedimento di separazione consensuale, costituisce un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente, idoneo a costituire una causa oggettiva, inevitabile e imprevedibile, di forza maggiore, tale da ostacolare il mutamento della residenza. Nel caso di specie, pertanto, l'irrilevanza della realtà fattuale – dell'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi non configurabile quale causa di forza maggiore – ha comportato, in difetto del mutamento nei 18 mesi del requisito anagrafico della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, la legittima decadenza dai benefici fiscali "prima casa".

Prima casa: col solo preliminare si perde il beneficio**Cassazione n. 17151 del 29/7/14**

Nel caso di vendita infraquinquennale, la sottoscrizione del solo preliminare di compravendita entro il termine per il riacquisto di un'altra abitazione principale non dà diritto alle agevolazioni fiscali cosiddette "prima casa". Il contratto preliminare di compravendita non produce che effetti obbligatori, mentre l'effetto traslativo della proprietà, ex art. 1376 c.c., deriva dal contratto definitivo o dalla sentenza costitutiva che di esso tiene luogo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. La giurisprudenza civile, osservando ancora i supremi giudici, mostra di tener ferma questa fondamentale distinzione nel momento in cui, per esempio, ritiene che debbano escludersi dalla comunione legale fra coniugi i beni con riferimento ai quali il contratto di trasferimento sia stato stipulato dopo lo scioglimento della comunione stessa, pur se il preliminare sia stato stipulato da uno dei coniugi in costanza di comunione. Tale soluzione non può che valere anche per l'ambito tributario.

Prima casa: non spetta il beneficio sull'acquisto di un secondo immobile nonostante la rinuncia a quello relativo al primo**Cassazione n. 17294 del 30/7/14**

Non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, rinunciando a un precedente analogo beneficio fruito illegittimamente in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e dal carattere negoziale della precedente dichiarazione di voler usufruire del beneficio.

Prima casa: non si decade dalle agevolazioni se il Comune tarda ad annotare il trasferimento della residenza**Cassazione n. 18770 del 5/9/14**

Il beneficio fiscale della "prima casa" spetta anche a coloro che, pur avendone fatta formale richiesta, non hanno ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è situato l'immobile acquistato. Inoltre, occorre tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento dell'obbligo di trasferire la residenza, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dell'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento ostativo al trasferimento. Dal momento che il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, deve aversi riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione, all'unica attività che il medesimo contribuente può e deve compiere entro il termine di 18 mesi, ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza.

Prima casa: i lavori di messa in sicurezza dell'immobile salvano dalla decadenza dei benefici**Cassazione n. 19247 dell'11/9/14**

È illegittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione finanziaria per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, derivanti dalla decadenza delle agevolazioni "prima casa" a seguito del mancato trasferimento, nel termine di 18 mesi, della residenza nel Comune nel quale era ubicato l'immobile acquistato. Nel caso di specie, l'acquirente aveva giustificato l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento della residenza, con gravi ed imprevedibili eventi successivi all'acquisto dell'abitazione, consistenti in smottamenti causati da abbondanti piogge, che non avevano consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI**Percentuale media di ricarico e merce in saldo****Cassazione n. 17304 del 30/7/14**

In sede di accertamento l'Ufficio non può applicare la percentuale media di ricarico alla merce venduta in saldo. In tal caso, infatti, un gap elevato tra gli standard e il reddito dichiarato non rende la contabilità inattendibile.

Illegittimo quantificare i ricavi applicando all'intero periodo di imposta i corrispettivi di un solo giorno**Cassazione n.19074 del 10/9/14**

Calcolare la media di ricavi sulla base delle vendite effettuate in una sola giornata e per di più non relativa all'anno oggetto di accertamento non è metodo logico e in astratto idoneo a fornire attendibile presunzione di ricavi non contabilizzati. Infatti, l'andamento delle vendite in un solo giorno può dipendere da infinite variabili che non possono, per tale motivo, essere estese a un intero anno, specie se si tratta di vendite effettuate in un giorno ricadente in 2 anni prima di quello in valutazione e attinenti a una tipologia di merci limitata. Nella specie, infatti, l'Ufficio ha preso a riferimento le vendite riguardanti 17 tipologie di fiori rispetto alle oltre 800 varietà trattate dal contribuente.

Costi non basati su documenti certi e non indicati in bilancio: non sono deducibili**Cassazione n. 19593 del 17/9/14**

È legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito del disconoscimento dei costi, portati in deduzione dalla società, relativi all'aumento del canone di affitto dell'azienda laddove l'incremento del canone non era previsto in una scrittura privata registrata e, quindi, era privo di una data certa. L'aumento del canone, nel caso di specie, non risultava dal bilancio e dalla nota integrativa della società.

Percentuali di ricarico: la difformità tra la quella applicata e la media di settore dev'essere abnorme e irragionevole**Cassazione n. 20096 del 24/9/14**

In caso di contabilità formalmente regolare, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo se i valori dichiarati sono abnormi e irragionevoli rispetto agli standard. In presenza di una contabilità formalmente regolare, la legittimità dell'accertamento, in via analitico-induttiva, di maggiori redditi da parte dell'Ufficio postula l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, tale da incidere sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, soprattutto sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente; in presenza di tale situazione, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, anche mediante il ricorso alle percentuali di ricarico, con la conseguenza che l'onere della prova, in siffatta ipotesi, si sposta a carico del contribuente.

Percentuali di ricarico: Accertamento induttivo legittimo in caso di scostamento maggiore del 20%**Cassazione n. 15038 del 2/7/14**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di scostamento delle percentuali di ricarico delle fatture di acquisto e di vendita del 20 % tra 2 anni consecutivi, l'amministrazione può procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973 sulla base di dati o notizie a sua conoscenza. In tale contesto, la rideterminazione del ricarico, operata in base a concreti elementi noti all'Ufficio (prezzi unitari di acquisto e di vendita, incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un'analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e raffronto con i prezzi di vendita) è legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume di affari, salva la eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione.

 Rettifica per la società sempre in perdita**Cassazione n. 20076 del 24/9/14**

È legittimo l'accertamento induttivo di maggiori ricavi nei confronti della società che sostiene costi considerevoli a fronte di bilanci sempre in perdita. Una condotta siffatta, essendo palesemente antieconomica, esonera l'Ufficio finanziario dal provare alcunché, mentre grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria a quella presuntiva fornita dalla parte pubblica. Una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate dai relativi elementi di prova, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, ex artt. 39 D.P.R. n. 600/73 e 54 del D.P.R. n. 633/72.

Sì al presuntivo da tovagliometro se applicato con coerenza**Cassazione n. 20060 del 24/9/14**

In tema di accertamento presuntivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, co.1, lett. d) D.P.R. n.600/73, è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante, per quelli di carta, dalle fatture o ricevute di acquisto, e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto idoneo, anche di per sé solo a lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero di pasti effettivamente consumati. Tuttavia, si deve sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri, le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto a utilizzare più tovaglioli, etc. (percentuale di sfrido).

Quando i costi non sono coerenti con i ricavi: le presunzioni "supersemplici" sono legittime**Cassazione n. 15027 del 2/7/14**

In tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, l'amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. "supersemplici", cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, co.3, D.P.R. n. 600/1973, le quali

determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni supersemplici da parte dell'Amministrazione che aveva desunto maggiori corrispettivi e maggiori guadagni rispetto a quelli dichiarati in base al solo raffronto dei prezzi di vendita e di acquisto risultanti dalle fatture attive e passive.

Se per sette anni di seguito l'impresa perde l'accertamento induttivo è legittimo

Cassazione n. 20076 del 24/9/14

Qualora l'amministrazione contesti l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, in quanto completamente contrario ai canoni dell'economia - costi eccessivi per l'acquisto di merce destinata alla rivendita, assunzione di 3 dipendenti retribuiti a tempo pieno, acquisizione di beni strumentali di notevole valore, canoni di locazione per la sede dell'attività di rilevante importo, a fronte di una redditività dichiarata pari a zero e bilancio in perdita negli ultimi 7 anni - incombe sul contribuente l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate da elementi di prova.

In mancanza di elementi di prova di segno opposto, è pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione.

Redditometro: in caso di possesso di autovetture scatta la presunzione della capacità contributiva

Cassazione n. 16832 del 24/7/14

In tema di accertamento dei redditi, costituiscono (ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile al caso di specie) elementi indicativi della capacità contributiva, tra gli altri, specificamente, la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli e di residenze principali o secondarie. La disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva, da qualificare come "legale", ai sensi dell'art. 2728 c.c., in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva". Grava sul contribuente la prova dell'esistenza di redditi non imponibili idonei al mantenimento (compreso l'acquisto originario) del possesso di tali beni.

Redditometro: beni posseduti e reddito presunto

Cassazione n. 15931 dell'11/7/14

Con riguardo alla rilevanza, sul piano probatorio, della disponibilità dei beni in materia di accertamento dei redditi, la Cassazione ha ribadito che tale disponibilità dei beni previsti dall'art. 2, DPR n.600/1973 costituisce una presunzione "legale" di capacità contributiva (art. 2728 c.c.), perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente, al fatto certo di tale disponibilità, l'esistenza di una determinata capacità contributiva. E la citata "disponibilità", per la sua esclusiva valenza reddituale, prescinde del tutto dalla effettiva titolarità giuridica del bene e non presenta alcun legame con il titolo giuridico che ne costituisce la sua fonte.

Redditometro: permanenza delle somme sul conto

Cassazione n. 17664 del 6/8/14

Il possesso prolungato di redditi esenti oppure soggetti a ritenute alla fonte è sufficiente per sconfiggere l'accertamento da redditometro; non è necessario che il contribuente provi che l'acquisto di beni e servizi sia avvenuto proprio con dette somme.

Redditometro: l'accertamento sintetico non può fondarsi sull'accollo di un debito se poi non è pagato**Cassazione n. 19030 del 10/9/14**

E' illegittimo l'avviso di accertamento emesso a seguito dell'applicazione del metodo sintetico, sulla base dell'esistenza di spese che il contribuente ha sostenuto mediante accollo di debiti e senza esborso della somma di denaro corrispondente. L'accollo di un debito non comporta l'attuale erogazione di spesa e non è, dunque, effettiva ed attuale espressione di capacità economica, ai fini dell'accertamento sintetico; costituiscono, invece, espressione di tale capacità i singoli atti di estinzione dell'obbligazione accollata. Nell'ipotesi della spesa per incrementi patrimoniali, l'accertamento deve basarsi sulla diretta dimostrazione dell'effettiva erogazione della spesa da parte del contribuente, in un determinato momento o arco temporale, fatta salva la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

L'emissione di assegni senza che si abbia la relativa fattura legittima l'induttivo**Cassazione n. 19555 del 17/9/14**

L'emissione di assegni da parte dell'amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dall'art. 51 co. 2 D.P.R. n. 633/72, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti. Pertanto, è corretto che gli organi di controllo partano dal dato presunto che tutti i prelevamenti dai conti dell'imprenditore servano per acquistare merci relative alla produzione e commercio della società.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE**Studi di settore: abnorme scostamento da Gerico****Cassazione n. 15633 del 9/7/14**

Il mero scostamento dalle risultanze di GERICO non è sufficiente a sorreggere l'atto impositivo, salvo che lo stesso raggiunga "livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare ... la documentazione contabile di ogni attendibilità".

Studi settore: non è legittimo l'accertamento induttivo se l'incongruenza non è grave**Cassazione n. 20414 del 26/9/14**

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere all'accertamento induttivo qualora ravvisi gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore.

Studi settore: grave scostamento del reddito dichiarato**Cassazione n.20414 del 26/9/14**

In tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, espressamente prevista dall'art. 62-sexies D.L. n.331/1993, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, co.1 L. n.146/1998.

Studi di settore: accertamento standardizzato**Cassazione n. 20082 del 24/9/14**

La procedura di accertamento standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento dell'elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contraddittorio fra l'Ufficio e il contribuente è dunque la sede deputata alla messa in relazione degli standard con la concreta realtà economica e, ove il contribuente si sottragga al contraddittorio, non sollevando così contestazioni in merito alla distanza fra il parametro astratto e la concreta situazione, ne sopporta le conseguenze, nel senso che l'Ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione dei parametri.

Studi di settore: l'importanza del contraddittorio**Cassazione n. 14066 del 20/6/14**

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

A ciò consegue che la motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, giacché solo in questo modo può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Autorizzazione all'indagine bancaria senza obbligo di esibizione****Cassazione n.20420 del 26/9/14**

L'autorizzazione ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie prevista dall'art. 51, co.2, n.7 D.P.R. n.633/72 (nel testo applicabile *ratione temporis*), in materia di Iva, e dall'art. 32, co.1, n.7 D.P.R. n.600/73, in materia di imposte dirette, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione. Ne discende che la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'ufficio o dalla G.d.F., potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette motivazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente. L'esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l'autorizzazione necessaria agli uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio.

Accertamento induttivo e regolare tenuta scritture contabili**Cassazione n. 12167 del 30/6/14**

Scritture contabili formalmente corrette non escludono la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

Pertanto, in tali casi, l'Ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi.

Dichiarazione Iva: l'opzione una volta espressa non è modificabile**Cassazione n. 18757 del 5/9/14**

L'affermazione di una generale e automatica emendabilità degli errori commessi dal contribuente nella redazione della dichiarazione non può ritenersi estesa alla dichiarazione dei redditi *tout court*, ma deve correttamente circoscriversi alla indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad esempio, errori di calcolo o anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo a tali ipotesi estranea la concreta fattispecie in esame in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, viene a esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria.

Tale opzione integra esercizio di un potere discrezionale di scelta nell'"*an*" e nel "*quando*", riconducibile a una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto, che è diretta a incidere sulla obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta.

Le correzioni in contabilità devono consentire la leggibilità del dato cancellato**Cassazione n. 19755 del 19/9/14**

La presenza di abrasioni nel registro dei corrispettivi consente di ritenere inattendibile la scrittura, quindi giustifica l'accertamento induttivo. In particolare, anche con scritture contabili regolari ma in presenza di un'abrasione (nella specie si trattava di una correzione operata scrivendo sull'originario errato importo un diverso importo corretto) che non consente la leggibilità dell'originario importo, risulta verificato il presupposto dell'inattendibilità della contabilità che giustifica l'accertamento induttivo.

La sopravvenuta separazione dei coniugi che hanno effettuato una dichiarazione congiunta non esonera dalla responsabilità solidale**Cassazione n. 17160 del 29/7/14**

La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta e accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Fede privilegiata per il processo verbale di constatazione salvo querela di falso**Cassazione n. 15191 del 3/7/14**

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla G.d.F. o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti; per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso.

Accertamento con adesione con raccomandata senza ricevuta di ritorno**Cassazione n. 17314 del 30/7/14**

Qualora l'Ufficio notifichi l'avviso non preceduto dall'invito a comparire, è valida l'istanza di accertamento con adesione inviata dal contribuente con raccomandata senza ricevuta di ritorno.

Vizi del ruolo: quando occorre la chiamata in causa da parte del concessionario**Cassazione n. 18654 del 3/9/14**

Se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria per mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere il pagamento al posto del creditore. Se, invece, la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo verso cui dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta contro il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Tempestiva l'istanza di rimborso proposta oltre il termine per l'integrativa "a favore"**Cassazione n.19537 del 17/9/14**

È stato ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.15063 del 25/10/02, di piena emendabilità delle dichiarazioni fiscali. La pronuncia, accogliendo il ricorso del contribuente e annullando la decisione di merito che negava il diritto al rimborso, ha affermato che l'articolo 2, co.8-bis D.P.R. n.322/98, non interferisce sull'effettivo diritto citato, in quanto la norma correla al rispetto del termine di presentazione della dichiarazione la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. La nuova pronuncia chiarisce che è tempestiva l'istanza di rimborso proposta oltre il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, ovvero per l'integrativa "a favore".

Mancata produzione di prove contrarie in contraddittorio: accertamento valido**Cassazione n. 17646 del 6/8/14**

Legittimo l'accertamento se il contribuente, in sede di contraddittorio, non produce documentazione in grado di sconfessare la pretesa impositiva.

Presunzioni bancarie: il contribuente deve dimostrare che non si tratta di operazioni imponibili anche se la contabilità è stata smarrita**Cassazione n. 19956 del 22/9/14**

La Cassazione ha confermato che compete al contribuente dimostrare che gli elementi desunti dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili, anche quando si è verificata la perdita incolpevole dei documenti (nel caso di specie erano stati posti sotto sequestro dalla G.d.F. e poi erano andati smarriti) occorrenti alla parte per potere attestare una circostanza a essa favorevole, atteso che ciò autorizza soltanto il ricorso alla prova testimoniale, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

L'ispezione della G.d.F. può essere autorizzata telefonicamente**Cassazione n. 19559 del 17/9/14**

E' legittimo l'avviso di accertamento anche se l'autorizzazione che consente l'ispezione della Guardia di Finanza è stata estesa dalla società accertata al suo consulente da parte del Comandante tramite una semplice telefonata. Infatti, secondo l'art. 52, D.P.R. n. 633/72 e l'art. 33, D.P.R. n. 600/73 l'accesso, le ispezioni e le verifiche sono consentite solamente previa autorizzazione all'accesso emesso dal capo dell'Ufficio da cui dipendono i verbalizzanti; l'autorizzazione può essere concessa anche tramite il telefono.

Cartella di pagamento nulla senza invio dell'avviso bonario**Cassazione n. 15312 del 4/7/14**

L'iscrizione a ruolo dei tributi ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72, effettuata senza il preventivo invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, con l'avviso bonario, determina la nullità della cartella di pagamento ex art. 6, co. 5, Legge n. 212/2000.

Ipoteca esattoriale nulla se Equitalia non preavvisa il contribuente**Cassazione SS.UU n. 19667 del 18/9/14**

L'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili del contribuente di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602/73 è nulla se non viene preceduta dalla comunicazione preventiva con cui Equitalia informa che procederà alla suddetta iscrizione. Tuttavia, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

PENALE TRIBUTARIO**Reati tributari: le presunzioni bancarie non sono prove ma devono essere liberamente valutate dal giudice****Cassazione n. 37851 del 16/9/14**

Le presunzioni legali, previste dalle norme tributarie, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. In particolare, le movimentazioni sul conto corrente bancario non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. n. 74/2000, dovendosi considerare, peraltro, la possibile prova fornita dal ricorrente circa il fatto che una parte delle somme confluite su suoi conti correnti sono estranee alla produzione di reddito.

Confisca: calcolo dell'importo da confiscare**Cassazione n. 33451 del 29/7/14**

Qualora scatti la confisca a seguito della sproporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati, quest'ultima deve essere calcolata tenendo conto anche dei proventi derivanti dall'evasione fiscale. Ai sensi dell'art. 2-ter, Legge n. 575/1965 (ora abrogato e sostituito dall'art. 24, D.lgs. n. 159/2011), "per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale".

Omesso versamento Iva sopra soglia: assoluzione per insussistenza del fatto**Cassazione n. 36859 del 4/9/14**

La Suprema Corte ha assolto un imprenditore che, in relazione al 2006 e 2007, non ha versato l'Iva per importi inferiori alla soglia di 103.291,38 euro. L'imprenditore, condannato dalla Corte d'appello alla pena della reclusione di 7 mesi, ha beneficiato degli effetti derivanti dalla sentenza 8 aprile 2014 n. 80 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/11, punisce l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori a 103.291,38 euro, per ciascun periodo d'imposta.

Omesso versamento Iva non punibile in caso di fallimento del principale committente**Cassazione n. 40394 del 30/9/14**

Il contribuente che dimostra il sopraggiungere di un evento che ha reso impossibile l'assolvimento dell'obbligazione tributaria, non risponde penalmente del reato di omesso versamento Iva di cui all'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000

Nella fattispecie la condotta illecita era stata determinata dal fallimento, nell'immediatezza della data di scadenza del pagamento dell'imposta, del principale committente della cooperativa, ritenuta dalla Cassazione una valida causa di forza maggiore ed evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente.

Omesso versamento IVA: ne è responsabile anche il liquidatore subentrante se non controlla i documenti**Cassazione n. 38687 del 23/9/14**

Risponde del reato di omesso versamento Iva chi diviene liquidatore di una società di capitali, e non provvede al saldo dell'Iva dovuta, senza alcun previo controllo di natura documentale almeno sugli ultimi adempimenti fiscali; ciò anche se assume l'incarico di liquidatore appena qualche giorno prima della scadenza del termine utile per il versamento.

La Cassazione ha confermato che, in tema di omesso versamento Iva da parte di una società di capitali, "versa quantomeno in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali".

Dunque, chi assume la carica di liquidatore si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, come nel caso di specie, al reato di omesso versamento dell'imposta dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione.

Lo sgravio annulla il sequestro in caso di frode fiscale**Cassazione n. 37195 del 5/9/14**

Quando la Commissione Tributaria Regionale annulla gli avvisi di accertamento, viene meno l'esistenza del profitto del reato, pari all'imposta asseritamente evasa. Di conseguenza, il giudice della cautela non può rigettare l'istanza di dissequestro avanzata dal presunto evasore senza esplicitare le ragioni per le quali l'annullamento degli avvisi di accertamento non incide sulla sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Infedele dichiarazione: rilevanti presunzioni tributarie**Cassazione n. 37749 del 15/9/14**

L'accertamento induttivo può avere un ruolo determinante ai fini della condanna per il reato di dichiarazione infedele.

Il divieto di esercitare impresa o uffici direttivi è sempre per 10 anni in caso di bancarotta**Cassazione n. 35920 del 19/8/14**

L'imprenditore responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, pur se condannato alla pena minima, ben può essere interdetto dallo svolgere incarichi direttivi presso altre imprese per un decennio.

Valore indiziario delle presunzioni tributarie**Cassazione n. 39460 del 25/9/14**

In sede penale le presunzioni tributarie hanno valore indiziario, pertanto, possono fondare l'applicazione di una misura cautelare reale a carico del contribuente indagato per il reato di dichiarazione infedele. L'applicazione di una misura cautelare reale, infatti, non richiede un compendio indiziario che si configuri come grave ex art. 273 c.p.p., ma la semplice esistenza del *fumus* del reato, ossia la mera probabilità di effettiva consumazione dell'illecito.

L'imprenditore estero è tenuto a presentare la dichiarazione solo se ha una stabile organizzazione**Cassazione n. 40327 del 30/9/14**

Qualora manchino i requisiti per ravvisare sul territorio italiano una stabile organizzazione di una società non vi è l'obbligo a carico dell'imprenditore estero della presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché del versamento delle conseguenti imposte "e, pertanto, non si configura il reato previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000 in quanto il fatto contestato non sussiste".

Schede carburante: quando la dichiarazione non è fraudolenta**Cassazione n. 40198 del 29/9/14**

Nel caso del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, secondo l'art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000, "il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Affinché possa ravvisarsi il reato dunque, è necessario che:

- la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi;
- le fatture ideologicamente false, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda.

Pertanto, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 non può essere contestato al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (schede carburante nel caso di specie) nei registri contabili e nella documentazione dell'azienda, in quanto non sussiste il reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (la conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda).

Confisca per equivalente: sono soggetti i beni conferiti al fondo patrimoniale e il c/c intestato al terzo su cui il contribuente opera senza limiti**Cassazione n. 38694 del 23/9/14**

Il conto corrente intestato a un terzo (nella fattispecie la moglie del contribuente) ma sul quale il contribuente è delegato a operare, laddove la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato a operare incondizionatamente, è confiscabile "per equivalente". E' confiscabile per equivalente anche il bene immobile conferito nel fondo patrimoniale in quanto i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario, avendo essi solo un vincolo di destinazione. I beni immobili conferiti nel fondo dall'autore di un illecito non possono che appartenere a lui, tanto da restare soddisfatto il criterio di appartenenza al reo, che giustifica l'applicazione della confisca e del preventivo sequestro.

Piena responsabilità del rappresentante fiscale di una società estera operante in Italia**Cassazione n. 18759 del 5/9/14**

Il rappresentante fiscale di una società estera in Italia è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi gli obblighi d'imposta.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Giudizio sospeso per il socio se è ancora in corso quello verso la società****Cassazione n. 16294 del 16/7/14**

L'accertamento tributario nei confronti di una società a ristretta base societaria costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci.

Considerato che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 C.P.C. - che ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro - si applica anche al processo tributario, in caso di rettifica del reddito di una società a base ristretta, il processo sull'accertamento emesso nei confronti del socio può essere sospeso in attesa della definizione di quello relativo alla società.

Pertanto, in caso di contemporanea pendenza del processo sull'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e del processo sull'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio riguardanti il reddito di partecipazione dei soci, impone un coordinamento realizzabile alternativamente attraverso:

- il meccanismo della sospensione del processo sull'avviso di accertamento nei confronti del socio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo sull'avviso di accertamento nei confronti della società;
- il meccanismo della riunione dei processi.

Prova della proposizione dell'appello: non basta la consultazione del sito delle Poste

Cassazione n. 17243 del 29/7/14

Per la dimostrazione dell'avvenuta proposizione dell'appello avverso la sentenza della CTP, l'Agenzia delle Entrate, qualora non sia in grado di produrre in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata dell'impugnazione, né un'adeguata certificazione dalle Poste, non può limitarsi a depositare l'esito della consultazione del sito Internet delle Poste.

Dichiarazione emendabile anche in giudizio solo per errori formali

Cassazione n. 20415 del 26/9/14

In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione, e anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione - fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, co. 8 bis, D.P.R. n. 322/98 - solo nell'ipotesi in cui si tratti di correzione di "errori od omissioni" di carattere meramente formale, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta.

Invece, la dichiarazione integrativa del contribuente - presentata solo in occasione dell'impugnazione della cartella - e finalizzata a un mutamento della base imponibile, ai fini di ridurre il reddito dichiarato e non a ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata, al più tardi, entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In caso di vizi sostanziali dell'accertamento, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve esaminare nel merito la pretesa

Cassazione n. 19750 del 19/9/14

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, bensì a una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Pertanto, il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Dichiarazioni di terzi: non ammissibili direttamente in giudizio ma ammissibili nell'ambito della verifica

Cassazione n. 19965 del 22/9/14

L'art. 7, co. 4, d.lgs. n. 546/1992 - in base al quale nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale - vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovvero sia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un

giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni dei terzi, raccolte dai verificatori, “quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova”. Pertanto, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale, l’Amministrazione ha il potere di introdurre nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale; nel caso di specie le stesse erano state assunte al fine di provare la falsità delle fatture, quindi la bontà dell’avviso di accertamento, oggetto di contestazione.

Il vizio di motivazione: se la commissione non compie una ricognizione complessiva delle prove addotte

Cassazione n. 15031 del 2/7/14

L’impugnazione per vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto in alcun conto le inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi adottati in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere un’analitica considerazione delle risultanze processuali.

Il verbale di constatazione non prodotto in giudizio può essere presentato in appello

Cassazione n. 19756 del 19/9/14

Se l’atto richiamato è già noto al contribuente, l’onere della motivazione può essere assolto anche per *relationem*, senza la necessaria allegazione. Pertanto, la motivazione per *relationem* dell’atto di contestazione mediante richiamo del verbale di constatazione ritualmente notificato al contribuente legittima il mancato deposito del processo verbale in giudizio e la possibilità di produrlo per la prima volta in appello, anche in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 32, co. 1, D.lgs. n. 546/1992.

FISCALE – VARIE

Avviso di liquidazione dell’imposta di registro

Cassazione n. 15619 del 9/7/14

In tema di imposta di registro, qualora l’avviso di liquidazione sia notificato entro il termine di 3 anni di cui all’art. 76, co. 2, D.P.R. n. 131/1986, l’adempimento di tale onere da parte dell’Agenzia delle entrate comporta la legittimità della cartella di pagamento emessa successivamente al termine decadenziale predetto, che risulta, in tal modo, rispettato, ed entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del T.U.R.

Istanza d’interpello: è valida solo se precede la condotta del contribuente

Cassazione n. 16331 del 17/7/14

La richiesta di chiarimenti deve necessariamente precedere la condotta tributaria cui si riferisce, altrimenti la risposta non impegna, in nessun modo, né fisco né contribuente. La Corte si è pronunciata nel senso che la risposta all’interpello del contribuente è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria soltanto se ha preceduto la commissione dell’irregolarità fiscale.

Professionisti: i compensi sono tassati nell'anno in cui sono percepiti**Cassazione n. 17306 del 30/7/14**

Ai fini Irpef, la determinazione del reddito del professionista avviene in base all'art. 54 Tuir, il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quelle delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte e della professione. In base a tale disposizione, secondo la Cassazione, nel caso in cui le fatture per compensi professionali siano emesse in un periodo d'imposta e l'effettivo incasso delle stesse avvenga nel periodo d'imposta successivo, il relativo importo concorre alla determinazione del reddito dell'anno in cui i compensi sono stati incassati, in base al principio di cassa (e non di competenza).

Solidarietà passiva tra il sostituto d'imposta e il sostituito**Cassazione n. 19580 del 17/9/14**

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta ed il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità dei principi che disciplinano tale tipo di obbligazioni, compreso quello contenuto all'art. 1306 del codice civile, riguardante l'estensione del giudicato. In particolare, secondo tale disposizione, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, ma gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore.

Trasferimento sede all'estero: la società può fallire anche oltre l'anno**Cassazione n. 15596 del 9/7/14**

Laddove la cancellazione di una società dal Registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento di un procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società - quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale - tale trasferimento (benché all'estero) "non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro desumibile dal disposto degli articoli 2437, co. 1, lett. c) e 2473, co.1 c.c.". Pertanto, in caso di fallimento dell'ente trasferito, non trova applicazione l'art. 10 della L.F., a mente del quale il fallimento della società cancellata dal Registro delle imprese può essere fatto valere solo entro 1 anno dalla cancellazione. La cancellazione cui allude la norma è quella che deriva per cessazione dell'attività sociale e non quella derivante da trasferimento di sede. In quest'ultimo caso la società trasferita continua a subire la legislazione del Paese d'origine per l'insolvenza che essa manifesti in relazione a posizioni debitorie maturate prima del trasferimento di sede.